



NEWSLETTER DI APRILE 2023

[FONTI WEB]



- 01. [NORMATIVA](#): DECRETO ENERGIA E PROROGA DELLE DELEGHE FISCALI** **PAG. 02**

- 02. [NORMATIVA](#): IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** **PAG. 02**

- 03. [FISCO](#): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE** **PAG. 04**

- 04. [FISCO](#): LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI** **PAG. 05**

- 05. [PRIVACY](#): INTELLIGENZA ARTIFICIALE - BLOCCATA LA CHAT GPT** **PAG. 08**

- 06. [LEGALE](#): LA TUTELA COLLETTIVA DEI CONSUMATORI** **PAG. 09**

- 07. [QUALITÀ](#): IL VALORE ETICO DELLA QUALITÀ IN AZIENDA** **PAG. 11**

- 08. [SICUREZZA](#): CORSO PER LA SICUREZZA LASER IN ODONTOIATRIA** **PAG. 11**

- 09. [SICUREZZA](#) LA SORVEGLIANZA E IL PROTOCOLLO SANITARIO** **PAG. 12**

- 10. [CALENDARIO](#): GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE DI APRILE 2023** **PAG. 13**

01. NORMATIVA: IL DECRETO ENERGIA E LA PROROGA DELLE DELEGHE FISCALI

Publicato in GU del 30.03.2023 n. 76 il **Decreto legge del 30 marzo 2023 n. 34** contenente misure urgenti a **sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**, nonché in materia di **salute e adempimenti fiscali**.

Il testo, composto da 4 capi e 25 articoli più allegati, **entra in vigore il 31 marzo 2023**:

Capo I - Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

- a. Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il primo e secondo trimestre 2023*
- b. Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre del 2023*
- c. Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati*
- d. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*
- e. Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo*
- f. Tassazione agroenergia*
- g. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico*

Capo II - Disposizioni in materia di salute

Capo III - Misure in materia di adempimenti fiscali si segnalano le diverse **proroghe previste in materia di tregua fiscale**, in particolare per ravvedimento speciale, sanatoria violazioni formali e definizione liti pendenti:

- h. viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la **regolarizzazione delle violazioni di natura formale**;*
- i. vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto **ravvedimento speciale**;*
- j. sempre in relazione al **ravvedimento speciale**, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del **30 settembre 2023**.*

Si modificano anche i termini previsti per la **definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti**. Viene introdotta un'interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione [ravvedimento speciale] delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

02. NORMATIVA: IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il testo del Decreto legislativo recante il **Nuovo Codice dei contratti pubblici**, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, approvato con modifiche dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 marzo 2023, con i **relativi allegati**.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni

parlamentari. Ricordiamo che la legge 21 giugno 2022, n. 78, **delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi** relativi alla disciplina dei **Contratti pubblici**, al fine di:

- **adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali,**
- **razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,**
- **evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.**

Il testo del nuovo Codice dei contratti pubblici, **ha un numero di articoli analogo a quelli del codice vigente** fino ad ora [Decreto legislativo del 19 aprile 2016 n. 50, definito **Codice dei contratti pubblici** così modificato dal **“Decreto semplificazioni n. 76/2020”** convertito in Legge n°120 del 2020], ma ne **riduce di molto i commi**, riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.

Si compone di **5 libri** e contiene complessivamente **229 articoli**, nonché **36 allegati**, come da schema presente nella Relazione illustrativa del Governo:

LIBRO I PRINCIPI, DIGITALIZZ., PROGR. E PROGETT.	LIBRO II APPALTI	LIBRO III APPALTI NEI SETTORI SPECIALI	LIBRO IV PPP E CONCESSIONI	LIBRO V CONTENZIOSO, ANAC E DISP.FINALI E TRANS.
PARTE I – PRINCIPI Tit. I - Principi generali artt. 1-12 Tit. II - Ambito di applicazione, RUP e fasi dell'affidamento artt. 13-18	PARTE I – CONTRATTI “SOTTOSOGLIA” artt. 48-55 PARTE II – ISTITUTI E CLAUSOLE COMUNI artt. 56-61 PARTE III – SOGGETTI Tit. I – Staz. appaltanti 62-64 Tit. II – Operatori econ. 65-69 IV – PROC. SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 70-76 PARTE V – SVOLGIM. DELLE PROCEDURE I - Atti preparatori artt. 77-82 II - Bandi, avvisi, inviti 83-90 III - Doc. offerente e termini per domande e offerte 91-92 IV – Requisiti di partec. 93-106 V – Selezione offerte 107-112 VI - ESECUZIONE 113-126 VII - NORME PER ALCUNI CONTRATTI artt. 127-140	PARTE I – NORME APPLICABILI E AMBITO SOGGETTIVO artt. 141-152 II – PROC. DI SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 153-158 PARTE III – BANDI, AVVISI E INVITI artt. 159-166 IV - SELEZIONE PARTEC. E OFFERTE artt. 167-173	PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI artt. 174-175 II – CONCESSIONI Tit. I - Ambito d'applicaz. e principi generali 176-181 II - Aggiudicazione 182-187 III - Esecuzione 188-192 IV - <i>Project financing</i> 193-195 PARTE III – LOCAZIONE FINANZIARIA art. 196 IV – CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ art. 197 V – ALTRE DISPOS. SUL PPP artt. 198-202 PARTE VI – SERVIZI GLOBALI artt. 203-208	PARTE I - CONTENZIOSO Tit. I - Ricorsi giurisdizionali art. 209 Tit. II - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale artt. 210-220 PARTE II – GOVERNANCE artt. 221-223 III - DISP. TRANS., COORD. E ABROG. artt. 224-229

LE NOVITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI

- **Responsabile Unico di Progetto:** il **RUP** diventa il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della Stazione appaltante o dell'Ente concedente;
- **Subappalto:** nel recepire i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, è consentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. **subappalto a cascata**, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche;
- **Appalto integrato:** è prevista la possibilità di affidare la **Progettazione** esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la **proroga al 30 giugno 2023** della sospensione del divieto di appalto integrato [previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016], già disposta dal dl 77/2021.

03. FISCO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Con [Provvedimento del 28.02.2023 n. 55597](#), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **modello di dichiarazione "REDDITI 2023-PF"**, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2023, **per il periodo d'imposta 2022**, ai fini delle imposte sui redditi.

È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il Modello Redditi PF-2023 con relative istruzioni

Vediamo come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche:

- **FASCICOLO 1** [obbligatorio per tutti i contribuenti] suddiviso in:
 - **FRONTESPIZIO** costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l'informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
 - prospetto dei familiari a carico, quadri RA [redditi dei terreni], RB [redditi dei fabbricati], RC [redditi di lavoro dipendente e assimilati], RP [oneri e spese], LC [cedolare secca sulle locazioni], RN [calcolo dell'IRPEF], RV [addizionali all'IRPEF], CR [crediti d'imposta], DI [dichiarazione integrativa], RX [risultato della dichiarazione].
- **FASCICOLO 2** che contiene:
 - i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW [investimenti all'estero] ed il quadro AC [amministratori di condominio];

- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- **FASCICOLO 3** che contiene:
 - i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

I Titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, **il Modello RED-DITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:**

- **dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023** se la presentazione viene effettuata **in forma cartacea** per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 novembre 2023** se la presentazione viene effettuata **per via telematica**, direttamente

Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

- hanno conseguito redditi nell'anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili [come, in genere, i titolari di partita IVA], anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, **sono obbligati** alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- **i lavoratori dipendenti** che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati [Certificazione Unica 2023], nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- **i lavoratori dipendenti** che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- **i lavoratori dipendenti** a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte [anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023];
- **i lavoratori dipendenti** che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto [per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa];
- **i contribuenti** che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente [ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione, come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi, quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte];
- **i lavoratori dipendenti** e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali all'IRPEF. In tal caso l'obbligo

vi è solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale **supera € 10,33**;

- **i contribuenti** che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- **i docenti titolari** di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023;

04. FISCO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI SOCIETÀ DI CAPITALI 2023

Con **Provvedimento del 28 febbraio 2023 n. 55523**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello "Redditi 2023-SC"**, da presentare nell'anno 2023 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli "Redditi 2023 delle Società e degli Enti".

Scaricabile il Modello Redditi SC-2023 con relative istruzioni

Il modello "Redditi 2023-SC" è composto da:

- il frontespizio ed i quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **dei soggetti IRES** [modello REDDITI SC e REDDITI ENC] scade **l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** [art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322]. Quindi ad esempio per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica è il **30 novembre 2023**. Un contribuente, invece, con periodo d'imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi [modello REDDITI 2023] entro il 31 maggio 2024. Le principali novità contenute nel modello SC 2023 sono:

- **Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi.**

Nel quadro RF sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell'art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità; delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali [art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197].

- **Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti.**

Nel quadro RF è stata prevista una variazione in diminuzione per l'esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d], del TUIR relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata

all'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento a imposta sostitutiva dell'IRES al fine di consentire tale esclusione dalla formazione del reddito [art. 1, co. da 87 a 95, della legge 29 dic. 2022, n. 197].

• **Assegnazione o cessione ai soci beni immobili.**

Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXIV dedicata ai contribuenti che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e che applicano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Inoltre nel quadro RF sono state previste, tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione appositi codici per indicare, rispettivamente, la minusvalenza e la plusvalenza che si genera per effetto dell'assegnazione di beni [art. 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197].

• **Rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.**

Nel quadro RQ è stata aggiornata la sezione XVII al fine di consentire al contribuente l'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sui predetti valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16% [art. 1, co. 108, della Legge 29 dic. 2022, n. 197].

• **Cessione o rimborso di quote o azioni di OICR.**

Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXVI per consentire al contribuente di esercitare l'opzione affinché; i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerino realizzati, assoggettando la differenza tra il valore delle quote/azioni alla data del 31 dic. 2022 e il costo o valore di acquisto/sottoscrizione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi [art. 1, co. 112 e 113, della L. 29 dic. 2022, n. 197].

• **Valutazione delle crypto-attività;**

Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito [art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197].

• **Riserve matematiche.**

La sezione XIV del quadro RQ tiene conto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è fissata allo 0,50 per cento [art. 1, comma 264, della legge 29 dicembre 2022, n. 197].

• **Fondazioni “ITS Academy”.**

Nel rigo RS255 è stato previsto il nuovo prospetto riguardante il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, effettuati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione [art. 4, co. 6, Legge 15 luglio 2022, n. 99].

• **Social bonus.**

Nel rigo RS256 è stato previsto il credito d'imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali [art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117].

• **Società in perdita sistematica.** Il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell'abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica” di cui all'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del Decreto-legge n. 138 del 2011 [art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73].

• **Superbonus.**

Il quadro RS è stato aggiornato, con riferimento alle spese per l'efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90 per cento per l'anno 2023 [art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 9, comma 1, del Decreto-legge 18 nov. 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6].

• **Spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche.** Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche [art. 1, co. 365, della legge 29 dicembre 2022, n. 197].

• **Contributo di solidarietà temporaneo.**

E' stata inserita una nuova sezione XXVII nel quadro RQ per tenere conto, per l'anno 2023, dell'istituzione di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi [art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197].

• **Nuovi Crediti d'imposta per le imprese.**

Nel quadro RU è stata prevista l'indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022 [tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica] e sono state aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del quadro RU, inoltre,

nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d'imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

05. PRIVACY: INTELLIGENZA ARTIFICIALE - BLOCCATA LA CHAT GPT

Stop a **Chat GPT** finché non rispetterà la disciplina privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la [limitazione provvisoria del trattamento](#) dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L'Autorità ha contestualmente aperto un'istruttoria.

Chat GPT, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, lo scorso 20 marzo aveva subito una perdita di dati [data breach] riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento. Nel provvedimento, il **Garante privacy** rileva la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di "addestrare" gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. Come peraltro testimoniato dalle verifiche effettuate, le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale, determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto. Da ultimo, nonostante, secondo i termini pubblicati da OpenAI, il servizio sia rivolto ai maggiori di 13 anni, l'Autorità evidenzia come l'assenza di qualsivoglia filtro per la verifica dell'età degli utenti esponga i minori a risposte assolutamente inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza. OpenAI, che non ha una sede nell'Unione ma ha designato un rappresentante nello Spazio economico europeo, deve comunicare entro 20 giorni le misure intraprese in attuazione di quanto richiesto dal Garante, pena una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo.

06. LEGALE: LA TUTELA DEI DIRITTI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI

[D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28](#), pubblicato sulla G.U. 23 marzo 2023, n. 70 [Serie Generale]. Nel Codice del consumo sono state introdotte disposizioni che abilitano gli enti legittimati [associazioni o organismi pubblici] a chiedere, a seconda dei casi, provvedimenti inibitori o provvedimenti compensativi, con l'obiettivo di contrastare le condotte poste in essere dai professionisti in violazione di una nutrita serie di precetti finalizzati a tutelare gli interessi dei consumatori.

Fino all'avvento della [L. 12 aprile 2019, n. 31](#) [entrata in vigore, dopo una serie di rinvii, il 19 maggio 2021], con cui è stata inserita nel Codice di procedura civile la disciplina di portata generale riguardante i **procedimenti collettivi**, comprendenti l'**azione di classe** e l'**azione collettiva risarcitoria** [artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies], nell'ordinamento italiano la tutela in giudizio di diritti e interessi in forma aggregata vedeva il suo fulcro in ambito consumeristico. La citata legge aveva abrogato le disposizioni del codice del consumo concernenti la protezione metaindividuale dei consumatori, fatta salva l'inibitoria di clausole abusive di cui all' [art. 37](#) dello stesso codice. Verso la fine del 2020, il

legislatore euro unitario emanava la [Direttiva \[UE\] 2020/1828](#), che si poneva in un'ottica settoriale, occupandosi in maniera specifica della **tutela collettiva degli interessi dei consumatori**. Il termine per adottare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi a tale Direttiva veniva fissato al **25 dicembre 2022**; erano concessi ulteriori sei mesi per rendere in concreto operative siffatte disposizioni. Per quanto riguarda il nostro Paese, il primo obiettivo non è stato tempestivamente raggiunto, avendo il Consiglio dei ministri [delegato dal Parlamento con la [L. 4 agosto 2022, n. 127](#)] approvato definitivamente lo schema di Decreto Legislativo di recepimento nella seduta del **9 marzo 2023**.

Ciò non ha impedito di rispettare la seconda scadenza, dal momento che il comma 1 dell'art. 4 del cennato Decreto Legislativo prevede che i precetti ivi contenuti **si applichino a far tempo del 25 giugno 2023**. Si prevede, inoltre, che soltanto le violazioni degli interessi collettivi dei consumatori commesse a partire da tale data siano contrastabili con le "azioni rappresentative" di nuovo conio [che, dunque, non sono utilizzabili per fronteggiare infrazioni della medesima indole risalenti a un'epoca anteriore]. Queste azioni, in ragione della loro specificità, trovano posto nel codice del consumo [artt. da 140-ter a 140-quaterdecies] e sono destinate a fornire un **efficace strumento di reazione a condotte nocive per una pluralità di consumatori**, che entrano in rotta di collisione con una nutrita serie di norme interne attuative di Direttive UE, rinvenibili nello stesso codice del consumo o in altri Decreti Legislativi, nonché di norme proprie del diritto euro unitario dettate da taluni Regolamenti UE. Per avere il quadro completo di tali norme, occorre fare riferimento al **nuovo [Allegato II-septies](#) al Codice del consumo che contempla un lungo elenco che si articola in ben 68 voci**. A differenza dell'azione di classe di cui al codice di rito che può essere proposta **anche da un singolo esponente della schiera dei soggetti prevaricati**, le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori sono esperibili **esclusivamente da uno degli enti legittimati**. In questo novero rientrano, oltre alle **Associazioni rappresentative dei consumatori** e degli utenti preselezionate ai sensi dell' [art. 137](#) del Codice del consumo, gli organismi pubblici indipendenti delineati dall'[art. 3, n. 6](#), del **Regolamento [UE] 2017/2394** e gli enti designati in altri Stati membri iscritti nell'elenco all'uopo predisposto dalla Commissione Europea.

Ulteriore caratteristica degna di nota è che la decisione di rivolgersi all'autorità giudiziaria è rimessa esclusivamente ai predetti enti. Infatti, come evidenzia il primo comma dell'art. 147-septies Cod. consumo, si prescinde dal conferimento di un incarico preventivo da parte di taluno dei consumatori concretamente messi a repentaglio o colpiti dalla violazione denunciata.

Anche la platea dei legittimati passivi non coincide con quella stabilita per l'azione di classe e per l'azione inhibitoria collettiva: mentre gli [artt. 840-bis](#) e [840-sexiesdecies](#) C.p.c. identificano quali possibili bersagli le imprese e i gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, le azioni rappresentative incluse nel codice del consumo possono essere intentate nei confronti dei professionisti, che costituiscono una categoria più ampia rispetto alle imprese.

07. QUALITÀ: IL VALORE ETICO DELLA QUALITÀ

Nel contesto competitivo odierno la **Qualità** resta un punto saldo nel fare impresa, forse ancora più urgente rispetto al passato. La situazione economica, il clima culturale e lo scenario sociale richiedono un cambio di prospettiva verso il futuro con la consapevolezza che dobbiamo recuperare terreno su molti fronti del nostro Fare Sistema Paese. Nell'ultimo trentennio si è diffusa la Qualità, seppur in maniera disomogenea e non sempre coerente, ma molto c'è ancora da fare: non può esserci Qualità e, quindi, non può esserci il suo valore etico senza un nuovo paradigma relazionale tra aziende e dipendenti. Nella sostanza, la cultura della Qualità etica risulta essere sempre più strategica. Dopo essere stata relegata per anni ad un ambito meramente tecnico [aderenza alle specifiche], la Qualità è oggi riconosciuta come elemento fondamentale per il **benessere dei dipendenti** e per la **soddisfazione del cliente**. Va guardata con occhi nuovi come forza pervasiva che deve coinvolgere tutta l'azienda. Le aziende hanno il compito di dare un senso alle proprie attività in modo che si generi un legame profondo tra persone e mission aziendale. È necessario, infatti per chi lavora all'interno dell'organizzazione trovare riferimenti stabili che diano significati. Solo la consapevolezza del contributo che le persone possono dare alla **crescita culturale, sociale ed economica** può generare tale senso forte di appartenenza. Per un'azienda, il fare qualità in modo etico apre a grandi opportunità, fra cui la possibilità di accrescere notevolmente il proprio potenziale competitivo e di perseguire nei fatti l'attenzione al cliente con una forte focalizzazione nelle attività che "creano" valore. A questo proposito, un segno positivo e incoraggiante ci arriva dai dati sul manifatturiero, un vero e proprio miracolo fatto dalle imprese italiane e dal "made in Italy" nonostante la crisi e senza un Sistema Paese in grado di sostenerle adeguatamente. E' opportuno, quindi, riflettere sulla **dimensione etica della Qualità**, una rivoluzione profonda che necessita di un radicale cambiamento culturale dentro e fuori alle imprese. Nuove sfide che richiedono l'assoluta determinazione del management e l'applicazione più opportuna di approcci metodologici e organizzativi: non si realizza in un ufficio o in un servizio, ma è responsabilità di tutti!

08. SICUREZZA: NUOVO CORSO SULLA SICUREZZA LASER [ODONTOIATRIA]

Dal 5 aprile 2023 sarà disponibile su www.dentistionline.it il nuovo corso di formazione sulla **sicurezza laser** [anno di fruizione 2023-2024]. La realizzazione del percorso formativo ha la finalità di fornire una formazione specifica sulla sicurezza laser agli Odontoiatri che utilizzano questa tipologia di apparecchiature. **Si ricorda, infatti, che tale formazione è obbligatoria per tutti coloro che detengono un'apparecchiatura laser.**

Il corso verrà erogato in modalità FAD [n.9 crediti ECM] e si comporrà dei seguenti 4 moduli:

- **modulo 1 – Fisica dei laser;**
- **modulo 2 – Tecnologia e tipologia dei laser ed effetti biologici;**
- **modulo 3 – Il rischio laser e la loro classificazione;**
- **modulo 4 – La protezione dai laser: DPI, normativa e incidenti.**

I primi due moduli [1 e 2] saranno dedicati alle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei vari laser utilizzati in medicina e in Odontoiatria, nonché agli effetti biologici dei laser sui tessuti. Mentre la seconda parte [moduli 3 e 4] sarà dedicata alle tematiche normative, alla descrizione dei rischi diretti e indiretti, e ai dispositivi di protezione individuale [DPI] da utilizzare, allo scopo di fornire gli strumenti operativi per potere eseguire una valutazione dei rischi che sia adeguata ai dispositivi di legge e che consenta di tutelare i lavoratori esposti a radiazione laser nei luoghi di lavoro.

09. SICUREZZA: LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL PROTOCOLLO SANITARIO

Il **Protocollo sanitario** è "l'insieme delle visite mediche, degli accertamenti integrativi, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati e ritenuti necessari dal **Medico Competente**, al fine di garantire la tutela dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo". Inoltre:

- viene definito dal **Medico Competente** in funzione dei rischi specifici della mansione e presenti nell'ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati [art. 25, c.01, lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i].
- include gli **accertamenti sanitari** specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili [art. 229, c.4, D.Lgs. 81/08] e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi [art. 29 c. 1]".

Deve poi rispettare:

- I principi della medicina del lavoro - I principi del codice etico ICOH
- Gli indirizzi scientifici più avanzati.

E implica quindi:

- Accertamenti mirati al rischio che valutano lo stato/funzionalità degli organi bersaglio dei fattori di rischio; se non vi è rischio specifico non vi sarà alcun accertamento;
- Accertamenti necessari che hanno il duplice scopo di consentire l'espressione del Giudizio di Idoneità e di monitorare gli organi bersaglio.

Si segnala anche che in fase di **redazione del Protocollo Sanitario** il **Medico Competente** deve prevedere determinati accertamenti, sempre sulla base dei rischi lavorativi [Es. Turno Notturno, Lavori in Altezza, Mansioni previste dall'All.to I Provvedim. 16 marzo 2006, Mansioni Previste dall'All.to I Conferenza Unificata 30 ottobre 2007 ecc.] al fine di verificare l'esistenza di eventuali patologie che, in presenza di determinati rischi, potrebbero aggravarsi o essere un problema per la sicurezza e/o la salute del singolo e dei terzi, quali:

- **Diabete**
- **Cardiopatie**
- **Disfunzioni tiroidee**
- **Ipertensione arteriosa**
- **Epilessia**

- *Assunzioni di psicofarmaci*
- *Assunzione acuta o cronica di alcol [ove previsto]*
- *Assunzione di sostanze stupefacenti [ove previsto]*”.

Il ruolo e le responsabilità del medico competente, comprende molte altre incombenze sulla sorveglianza sanitaria e i protocolli sanitari, ad esempio con riferimento alla **valutazione dei rischi**, alla verifica di assunzione di alcol e stupefacenti, alla cartella sanitaria, al giudizio di idoneità e all'**Alternanza Scuola Lavoro**.

10. CALENDARIO: ADEMPIMENTI E SCADENZE DI APRILE 2023

Aprile si caratterizza per la scadenza del termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione annuale dell'Iva 2023**, relativa alle operazioni del 2022. Per effetto però dell'articolo 7 lettera h del Decreto-legge n. 70 del 2011, il termine effettivo passa dal 30 aprile, domenica, al giorno **2 maggio**, martedì, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza. Tale adempimento riguarda quanti non applicano il **regime agevolato “forfetario”**. L'obbligo dichiarativo emerge anche quando siano stati effettuati acquisti con applicazione dell'Iva in **“reverse charge”**, quali i servizi di manutenzione e più in generale gli acquisti da fornitori non residenti nello Stato. Al netto dell'obbligo dichiarativo descritto, il mese non porta altri particolari adempimenti oltre a quelli consueti di metà mese, connessi ai rapporti di lavoro dipendente e assimilato. Occorre però menzionare la **scadenza domenicale**, salvo proroghe, del **giorno 30 aprile** per aderire all'istituto più noto della **“tregua-pace fiscale”**, la c.d. **“rottamazione dei ruoli”**.

Sabato 15 aprile 2023

Adempimenti contabili

- **Termine ultimo** per l'emissione delle “fatture differite” riferite alle operazioni del mese precedente [per gli importi incassati dallo stesso paziente e non ancora fatturati, purché “tracciati”, è possibile emettere una sola fattura riepilogativa entro la data odierna];

Ravvedimento operoso

- **Ravvedimento operoso:** ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente originariamente in scadenza entro il 16 marzo 2023, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo [“ravvedimento breve”];

Lunedì 17 aprile 2023

Versamenti

- **Irpef e addizionali regionali e comunali.** Versamento delle ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente e sui compensi per lavoro dipendente del mese precedente;
- **Imposta sostitutiva dell'Irpef** e addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

- **Iva**, contribuenti mensili non forfetari, liquidazione e versamento dell'Iva dovuta relativa al mese precedente;
- **Iva, versamento seconda rata**, con maggiorazione degli interessi dello 0,33%, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale che sarà presentata entro aprile dai contribuenti non forfetari;

Domenica 30 aprile 2023

Dichiarazioni

Comunicazioni della “pace fiscale” art. 1 Legge 29 dicembre 2022 nr. 197

- **Rottamazione dei ruoli-cartelle esattoriali**, commi da 231 a 252, scade il termine per presentare, sul sito dell’Agenzia entrate riscossione, la domanda per accedere alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

Martedì 2 maggio 2023

Dichiarazioni

- **Iva annuale**, scade oggi il termine per l’invio telematico della dichiarazione annuale relativa al 2022 in origine previsto per il 30 aprile.

INPS

Lunedì 17 aprile 2023

- **Contributi** a carico del datore e del dipendente e oneri sociali sugli stipendi dei dipendenti del mese precedente;
- **Versamento alla “Gestione separata”** delle quote a carico dei committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle società che corrispondono compensi agli amministratori relative ai compensi corrisposti nel mese precedente.

ENPAM [SANITÀ]

Domenica 30 aprile 2023

- **Quota A, prima rata**, per chi ha scelto il pagamento in quattro od otto rate, senza interessi, con domiciliazione bancaria;
- **Quota B, quarta rata**, per chi ha scelto il pagamento in cinque rate con domiciliazione bancaria; sulle rate in scadenza nel 2023 si applica l’interesse legale del 5%.